

Prof. Avv. GIORGIO CANSACCHI

Ord. nell'Univ. di Torino

**Il vuoto legislativo araldico-nobiliare
e la cognomizzazione dei predicati**

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1970
Disp. 5^a, parte I, Sez. 1^a

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

(GIÀ DITTA POMBA)

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 24 marzo 1969, n. 935 —
SCARPELLO *Presidente* — GAMBOGI *Relatore* — DI MAJO
P. M. (conf.). — Presidenza Consiglio Ministri (avvo-
catura gen. Stato) - Mazzoni (avv.ti Mela e Tabet) e
Ufficiale Stato civile del Comune di Milano (non cost.).
Cassa senza rinvio, App. Milano, 19 maggio 1964.

**Araldica — Predicato nobiliare — Richiesta di cogno-
mizzazione — Carezza della legislazione araldico-
nobiliare a seguito di pronuncia della Corte costi-
tuzionale — Titolo riconosciuto dalla Consulta Aral-
dica alla famiglia del richiedente — Riconoscimento
posteriore al 1922 — Esclusione dalla cognomizza-
zione (Art. XIV delle disposizioni finali della Costi-
tuzione; Codice civile, artt. 6 e 7).**

*La cognomizzazione di un predicato nobiliare non può
essere ulteriormente consentita, nel nostro ordinamento
giuridico positivo, essendo precluso il riconoscimento pre-
giudizievole del titolo nobiliare, al quale il predicato è
connesso, per la dichiarata incostituzionalità e quindi inap-
plicabilità di tutta la legislazione araldico-nobiliare già vi-
gente in periodo monarchico.*

*La cognomizzazione non può essere accordata ancorchè
il titolo e congiunto predicato, concessi anteriormente al
1922, risultino riconosciuti a favore della famiglia e del di-
retto ascendente maschio del richiedente dalla Consulta
Araldica posteriormente al 22 ottobre 1922.*

Omissis. — Nel merito il ricorso della Presidenza del
Consiglio deve essere deciso in base alla sentenza della
Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente
illegittime le leggi araldiche nei limiti in cui ad esse si

dia applicazione per l'aggiunta al nome di predicati nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922 e non riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione nonchè nei limiti in cui essi sottopongono il diritto predetto e la relativa tutela giudiziaria ad una disciplina diversa da quella disposta dall'ordinamento per il diritto al nome.

Tra dette leggi dichiarate espressamente illegittime costituzionalmente figura anche il R. D. 21 gennaio 1929, n. 61 sull'ordinamento dello Stato nobiliare Italiano, sul cui art. 20, relativo alla attribuzione della cosiddetta « nobiltà civica » alle famiglie già appartenenti « a un collegio, corte o ceto civico o decurionale », la sentenza impugnata ha fatto leva per riconoscere al Mazzoni, in base alla norma XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, il predicato « di Ferrara » come parte del suo nome, e pertanto non può dubitarsi che la fattispecie sia direttamente interessata dal giudizio di incostituzionalità delle norme araldiche, essendo, d'altra parte, ormai *ius receptum* che la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve applicarsi anche ai giudizi in corso nel momento in cui la legge perde efficacia ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

Sostiene però il resistente Mazzoni che la pronunzia della Corte costituzionale non potrebbe avere nella specie efficacia retroattiva per essersi già formato il giudicato: a) sulla ammissibilità dell'azione; b) sulla legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Che la pronunzia di incostituzionalità non possa influire sulla cosa giudicata è anche questo un punto ormai fermo nella giurisprudenza di questa Corte suprema (sentenze n. 1684 del 1967, n. 121, 968, 1391, 1777 e 1796 del 1966); ma il principio è richiamato fuor di proposito nella specie. Che sulla legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri si sia formato il giudicato si è già *in limine* premesso, ma il riconoscimento di tale legittimazione, lungi dal giovare agli interessi del resistente Mazzoni, costituisce condizione necessaria del ricorso per cassazione proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed impedisce, quindi, che passi in giudicato la sentenza ottenuta dal resistente stesso nei confronti del fratello, convenuto di comodo, e dell'ufficiale di Stato civile di Milano non costituitosi in giudizio.

Per quanto poi attiene al giudicato sull'ammissibilità in astratto dell'azione di cognomizzazione del predicato no-

biliare, può darsi che effettivamente detto giudicato si sia formato, nella presente causa, data la incerta linea di difesa tenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nel giudizio di appello sembra essersi opposta al gravame dei Mazzoni soltanto sotto il particolare profilo dell'impossibilità di cognomizzare i predicati di nobiltà « civica », profilo che fu quello adottato dal Tribunale per respingere la domanda; ma ciò non toglie che la dichiarazione di incostituzionalità della specifica norma di legge che tale nobiltà « civica » riconosceva travolga ugualmente la sentenza della Corte d'appello non passata in giudicato su questo punto, che ha formato espresso oggetto del ricorso per cassazione e sul quale, quindi, nessuna preclusione può esistere in ordine alla operatività della pronunzia di illegittimità costituzionale.

Eccepisce però ancora, in subordine, il Mazzoni che, anche ammessa l'inammissibilità sopravvenuta, per dichiarazione di illegittimità costituzionale, dell'azione a rito ordinario intesa alla cognomizzazione del predicato ex nobiliare, a lui resterebbe sempre il diritto, espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale, di tutelare in giudizio il proprio nome ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice civile; e che il fatto che detto art. 7 imponga — evidentemente in relazione agli artt. 167 e segg. dell'Ordinamento dello Stato civile — il rito camerale non potrebbe essere di ostacolo, stante la presenza di tutte le parti necessarie nel relativo giudizio, a considerare, per un fenomeno di conversione giuridica, la sentenza della Corte d'appello valida come sentenza camerale.

Anche questa tesi è infondata. Nessuno può dubitare dell'esistenza del diritto alla tutela del proprio nome, in tutte le sue parti, col rito camerale se si tratti, di correggere od integrare errori od omissioni, col rito ordinario se qualcuno, di fatto o di diritto, disturbi o contesti l'uso o la spettanza del nome stesso ai sensi di vigenti disposizioni di legge (ad esempio, nelle ipotesi di cui agli artt. 299, 1° comma e 408, 1° comma codice civile); e pertanto, se nella specie si versasse in uno di questi casi, non vi sarebbe necessità di ricorrere al concetto della conversione del rito ordinario in rito camerale per affermare la proponibilità della domanda. Ma il Mazzoni non reclama il diritto ad un nome riconosciuto dal codice civile o da altra vigente disposizione dell'ordinamento, egli invoca la cogno-

mizzazione di un predicato nobiliare la cui esistenza non trova più possibilità di riconoscimento, nemmeno in via transitoria, in nome del nostro ordinamento positivo; e pertanto egli, pur avendo diritto alla tutela generica del suo nome, come ogni altro cittadino della Repubblica, non ha più diritto a quella tutela specifica della parte di nome risultante dalla cognomizzazione del predicato ex nobiliare esistente, ma non riconosciuto prima del 28 ottobre 1922 che oggi non è più possibile stante la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tutta quella legislazione araldica che costituiva il necessario veicolo per la suddetta cognomizzazione del predicato nobiliare non riconosciuto.

Tutte le eccezioni del resistente debbono essere quindi respinte, e resta solo da decidere quale sia l'esatta portata giuridica da dare a quella pronunzia di accoglimento del ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri che la sentenza della Corte costituzionale impone.

L'Amministrazione ricorrente nella presente causa — diversamente da quanto ha fatto nelle altre analoghe, in cui ha prospettato il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda di cognomizzazione del predicato nobiliare — ha concluso per la cassazione senza rinvio previa dichiarazione di improponibilità della domanda; e questa è l'esatta pronunzia da emettere. Non di difetto di giurisdizione, infatti, può parlarsi, perchè la domanda del Mazzoni, se pur fondata su ormai inesistenti disposizioni di legge, non cessa per questo di essere indirizzata alla tutela del diritto al nome, sempre azionabile, come dicevasi, in astratto, davanti al giudice ordinario, in sede camerale o contenziosa; e nemmeno può prospettarsi, all'altro estremo, un annullamento della pronunzia impugnata per violazione o falsa applicazione di legge; bensì deve parlarsi di improponibilità originaria della domanda per difetto assoluto della norma di legge, o per meglio dire del corpo di leggi (la legislazione araldica) sul quale essa era fondata; e ciò per effetto della pronunzia di illegittimità costituzionale da applicarsi, come si è premesso, ai procedimenti in corso al momento della cessazione dell'efficacia delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime (art. 136 della Costituzione).

Conseguentemente, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 382 codice di proc. civile, la sentenza impugnata

deve essere cassata senza rinvio perchè la causa non poteva essere proposta.

Per quanto concerne le spese dell'intero giudizio la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri riconosce l'opportunità della compensazione. — *Omissis*.

NOTA

Condivido l'argomentazione della Suprema Corte sulla prima massima, non sulla seconda, essenzialmente in riguardo alla fattispecie sottoposta al suo giudizio ¹⁾.

La Corte ha fissato due punti: 1) che in seguito alla sentenza 8 agosto 1967, n. 101, della Corte costituzionale ha cessato di essere in vigore tutta la legislazione araldico-nobiliare del periodo monarchico e quindi non vi sono più norme da applicare allo scopo di accertare la spettanza di un predicato nobiliare come cognome; 2) che nella fattispecie, trattandosi di titolo nobiliare riconosciuto dalla Consulta Araldica a favore della famiglia dell'interessato nel 1938 (e non prima del 1922), tale riconoscimento non poteva costituire titolo per la cognomizzazione.

Sul primo punto non mi pare possano elevarsi dubbi, giacchè il tenore della succitata sentenza della Corte costituzionale è esplicito al riguardo; la legislazione araldico-nobiliare del periodo monarchico ha cessato di essere in vigore anche ai soli fini della cognomizzazione dei predicati ²⁾.

¹⁾ Con questa sentenza — e con le altre emanate nella stessa materia nello stesso giorno — la Corte di cassazione a Sezioni unite ha capovolta la sua precedente giurisprudenza, quale si era consolidata anteriormente alla sentenza 8 luglio 1967, n. 101, della Corte costituzionale. Su questa anteriore giurisprudenza v. Cass., Sez. unite, 20 maggio 1965, n. 987, in *Giur. ital.*, 1966, I, 1, pag. 421; Cass., 20 maggio 1965, n. 986, in *Mass. Foro ital.*, 1965, pag. 290; Cass., 18 dicembre 1963, n. 3189, in *Foro ital.*, 1964, I, pag. 44; Cass., 11 ottobre 1961, n. 2087, *ivi*, 1961, I, pag. 1646; Cass., Sez. unite, 28 gennaio 1961, n. 157, *ivi*, 1961, I, pag. 202.

Sulla sujestesa sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite v. PEZZANA, *La Corte di Cassazione si adegua alla Corte costituzionale*, in *Rivista Araldica*, 1969, pag. 189 e segg.

²⁾ Sulla sentenza della Corte costituzionale vedine il testo in *Giur. ital.*, 1967, I, 1, pag. 1329 e segg.

V. le seguenti note critiche: BON-VALSASSINA, *La XIV Disposizione finale della Costituzione ed una sua opinabile ricostruzione ermeneutica*, in *Giur. cost.*, 1967, pag. 1110 e segg.; PEZZANA, *La costituzione e i titoli nobiliari*, in *Giur. ital.*, 1967, I, 1, pag. 1329 e segg.; COSCIA, *La Corte costituzionale e i predicati nobiliari*, in *Foro pad.*, 1968, IV, pag. 7 e segg.

Sul secondo punto, invece, la Corte di cassazione, forse in relazione all'incompletezza della pronuncia della Corte costituzionale, ha dato a questa pronuncia una portata eccessivamente restrittiva, la quale, a mio parere, perviene a ledere l'art. 22 della Costituzione (« nessuno può essere privato per motivi politici... del nome »).

La Corte costituzionale aveva escluso che la Magistratura ordinaria, applicando tuttora le leggi araldico-nobiliari già vigenti in periodo monarchico, potesse accertare giudizialmente — e quindi riconoscere — un titolo nobiliare per addivenire alla cognomizzazione del predicato ³⁾; aveva, però, ammessa la possibilità di tale cognomizzazione quando vi fosse stato un riconoscimento amministrativo del titolo da parte della Consulta Araldica, avvenuto in periodo monarchico (e quindi entro il 2 giugno 1946 — data della caduta della Monarchia — e non entro il 22 ottobre 1922, alla quale data il precepto costituzionale si riferisce unicamente per constatare l'esistenza, cioè la « concessione », del titolo).

La Corte costituzionale non aveva però chiarito, nella sua motivazione, se il riconoscimento della Consulta Araldica — considerata come « presupposto di fatto » del diritto alla cognomizzazione, ormai acquisito e non più soggetto ad accertamento giudiziario — dovesse considerarsi titolo idoneo ad ottenere la cognomizzazione soltanto se il relativo documento amministrativo di riconoscimento, emesso dalla Consulta Araldica, portasse il nome e cognome del richiedente (in modo che la Magistratura non avrebbe neppure più dovuto accertare la successione del diritto al cognome dal concessionario del titolo al richiedente) oppure se, invece, fosse ugualmente idoneo allo scopo riportando, non il nome del richiedente, ma quello dell'ascendente diretto maschio, concessionario del titolo, nonchè l'indicazione della successione.

La Corte di cassazione — ancorchè non lo affermi esplicitamente — ha seguita la prima interpretazione, quella più restrittiva, giacchè nella fattispecie era stata prodotta in causa copia autentica della pagina del Libro d'Oro della Nobiltà Italiana (libro ufficiale della Consulta Araldica, ora conservato nell'Archivio di Stato di Roma), dalla quale risultava che nel 1938, a richiesta del cugino in secondo grado del richiedente, la Consulta Araldica aveva accertato ufficialmente queste tre situazioni: 1) che il titolo nobiliare con predicato era stato concesso alla famiglia Mazzoni nel secolo XVIII, quindi anteriormente al 1922; 2) che era stato concesso al bisavo

³⁾ Il punto che l'accertamento pregiudiziale, fatto dalla Magistratura, della spettanza di un titolo nobiliare costituisse un vero « riconoscimento ufficiale » del titolo stesso era stato già da me rilevato in precedenti note giurisprudenziali (v. special.: CANSACCHI, *Il riconoscimento giudiziario dei titoli nobiliari*, in *Giur. ital.*, 1964, IV, pagina 129 e segg.); la Corte costituzionale si è orientata in questo senso, pervenendo, però, a conclusioni, a mio parere, eccessive (v. le critiche degli autori più sopra menzionati).

paterno del richiedente; 3) che la successione del titolo e predicato era a favore di tutti i discendenti, maschi e femmine (queste soltanto personalmente), del concessionario.

Ne conseguiva che la Magistratura ordinaria non doveva, nella fattispecie, applicare ulteriormente una qualche legge araldica, ma unicamente attenersi ai « presupposti di fatto » contenuti nel riconoscimento amministrativo della Consulta Araldica e quindi accertare la spettanza del predicato, come cognome, in capo al pronipote maschio del concessionario.

Nè mi pare si possa eccepire che la Magistratura ordinaria avrebbe dovuto ancora applicare una legge araldica per accertare la successione del titolo, e quindi del predicato, dal bisavo al pronipote, giacchè il riconoscimento della Consulta Araldica aveva accertato — e risulta scritto nella scheda araldica della Famiglia Mazzoni — la successione del titolo e quindi del predicato in favore di tutti i discendenti del suddetto bisavo, onde questa successione trovava ormai il suo titolo nel predetto documento di riconoscimento e in soli quattro atti di nascita colleganti detto bisavo al richiedente⁴⁾.

D'altra parte anche sotto altro profilo non appaga l'interpretazione restrittiva della Corte di cassazione. Essa non ha rilevato che la concessione sovrana di un titolo nobiliare con predicato non comportava soltanto la concessione di un titolo onorifico, ma anche di un secondo cognome, in quanto il predicato diveniva il cognome d'uso della famiglia; è a tutti noto che Camillo Benso di Cavour e Massimo Tapparelli d'Azeglio furono, nella vita di relazione, normalmente chiamati « di Cavour » e « d'Azeglio » in quanto la concessione del titolo marchionale su detti predicati fatta ad un loro diretto ascendente, aveva aggiunto al primo un secondo cognome (il predicato) a favore di tutti i membri della famiglia.

Tale predicato, come secondo cognome, trapassava dal concessionario del titolo a tutti i suoi discendenti non soltanto in forza delle leggi araldiche, ma soprattutto in forza delle leggi sul nome, tant'è che, mentre il titolo nobiliare poteva succedere per primogenitura, il predicato, come secondo cognome, perveniva a tutti i discendenti e continuava a competere ad essi anche in caso di perdita del feudo o di ritorno del titolo alla Corona (ancor oggi i Marchesi San Martino portano il cognome « di Aglié » e i Principi Ruffo il cognome « di Calabria », ancorchè non abbiano più il titolo che un tempo appoggiavano su tali predicati).

La Magistratura non aveva e non ha bisogno di applicare delle leggi successorie araldiche — ora dichiarate incostituzionali — per accertare il trapasso del predicato, come cognome, dall'ascendente concessionario, riconosciuto dalla Consulta Araldica, al discendente maschio del medesimo; è sufficiente applicare le comuni norme sul trapasso del cognome.

⁴⁾ La sentenza — data la sua argomentazione giuridica — non ha esaminato il punto (dibattuto in dottrina) se siano o meno cognomizzabili i così detti predicati di nobiltà civica.

L'interpretazione della Corte — ove dovesse consolidarsi — porterebbe alla grave conseguenza di negare l'uso legittimo, come cognome, di un predicato nobiliare — ancorchè l'annesso titolo sia stato a suo tempo ufficialmente riconosciuto dalla Consulta Araldica del Regno — soltanto perchè detto predicato non era stato a suo tempo iscritto negli atti di stato civile dei soggetti interessati; si verrebbe, così, a dare all'atto di stato civile un valore costitutivo e non meramente accertativo (tesi che, fin'ora almeno, non era stata accolta dalla nostra dottrina e giurisprudenza) e si inibirebbe a numerose persone l'uso del loro secondo cognome divenuto, magari da secoli, l'elemento tipico individuatore della famiglia. Se, in ipotesi, vi fossero oggi i discendenti maschi di Camillo di Cavour o di Massimo d'Azeglio e i loro ascendenti non avessero fatto segnare a suo tempo il predicato come secondo cognome negli atti di stato civile dei loro discendenti, in base alla surriportata sentenza questi ultimi non potrebbero più portare ufficialmente il loro cognome d'uso e dovrebbero soltanto chiamarsi « Benso » e « Tapparelli »!...